

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 2 APRILE 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì due del mese di aprile, alle ore 14.41 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) MASELLI MASSIMILIANO | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) PALAZZO ELENA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) REGIMENTI LUISA | “ |
| 4) CALVI ALESSANDRO | “ | 10) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 5) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 11) RINALDI MANUELA | “ |
| 6) GHERA FABRIZIO | “ | | |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Calvi, Ghera, Regimenti, Righini e Rinaldi.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Palazzo.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Maselli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 183

OGGETTO: Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021. Sentenza TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, del 9 agosto 2022, n. 11119. Classificazione di Paesaggio Tav. A 20-365 “Sistemi ed Ambiti di Paesaggio” del PTPR. Comune di Castelnuovo di Porto. Adozione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 comma 7 della L.R. 24/1998 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, in particolare gli articoli 21, 22 e 23 che disciplinano la formazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito PTPR;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito Codice, e in particolare gli articoli 135 e 143;

VISTO il “*Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale*” e relativo disciplinare, sottoscritto l’11 dicembre 2013 sulla base dello schema approvato con DGR del 10 dicembre 2013, n. 447, pubblicata sul BURL del 19 dicembre 2013, n. 104, Supplemento Ordinario n. 1;

VISTO il “*Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DGR n. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione del protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico*”, sottoscritto in data 16 dicembre 2015, con il quale il Comitato tecnico congiunto istituito con il Protocollo d’Intesa di cui sopra ha portato a termine le proprie attività raggiungendo la condivisione dei contenuti del PTPR;

VISTO il “*Documento di condivisione dei contenuti del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio ai fini della stipula dell’accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 tra Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e Regione Lazio*”, sottoscritto dalla Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio e dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in data 18 dicembre 2019;

VISTA la DCR 21 aprile 2021, n. 5 di approvazione del PTPR, pubblicata sul BURL del 10 giugno 2021, n. 56, Supplemento n. 2;

VISTO l'“*Accordo tra pubbliche amministrazioni in attuazione degli articoli 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. 42/2004 ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio’ ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico della Regione Lazio*” trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura con nota del 27 maggio 2021, prot. n. 15849-P e sottoscritto dal Ministro della Cultura e dal Presidente della Regione Lazio;

PRESO ATTO che con Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, del 9 agosto 2022, n. 11119 è stato accolto il Ricorso proposto dal Comune di Castelnuovo di Porto (ricorso n. 9583/2021 R.G) e, per l’effetto, annullata la Tav. A 20-365 “Sistemi ed Ambiti di Paesaggio” del PTPR “*...nella parte in cui qualifica come ‘Paesaggio Naturale Agrario’ e ‘Paesaggio Agrario di Valore’ le porzioni di territorio comunale oggetto di ricorso ed ivi planimetricamente campite con i nr. 1, 2 e 3 (nelle quali, per come incontestato tra le parti, rientrano i terreni di proprietà delle società Prologis Italy Xliv S.r.l., Euro Costruzioni S.r.l. e Tiber Uno S.r.l.)...*”;

TENUTO CONTO che, con Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, dell’1 aprile 2025, n. 2740, è stato dichiarato improcedibile l’appello principale del Ministero della Cultura e l’appello incidentale della Regione Lazio;

RILEVATO che, al fine di provvedere ad una nuova classificazione di paesaggio in luogo di quella annullata con la suddetta Sentenza, si è svolta apposita attività istruttoria che ha visto coinvolte le strutture regionali e quelle del Ministero della Cultura, in particolare ad opera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale;

RILEVATO che, in esecuzione della Sentenza TAR Lazio 11119/2022, la Regione Lazio, con nota del 21 ottobre 2022, prot. n. 1043029, ha trasmesso alle strutture ministeriali competenti la proposta di classificazione dei paesaggi delle aree interessate dalla Sentenza medesima;

CONSIDERATO che, in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato 2740/2025, con nota del 18 aprile 2025, prot. n. 455212, la Regione Lazio ha chiesto alle strutture ministeriali preposte “*...la convocazione di un Tavolo tecnico congiunto MIC - Regione Lazio, da concordare anche per le vie brevi ... alla luce delle attività di copianificazione e di condivisione...*”;

CONSIDERATO che, con nota del 6 maggio 2025, prot. n. 15461-P, acquisita agli atti in data 7 maggio 2025, con prot. n. 498693, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente il riscontro “*...a quanto proposto dalla regione...*” con nota del 21 ottobre 2022, prot. n. 1043029, “*...specificando per ciascuna delle aree indicate nella sentenza una proposta motivata di riclassificazione, per consentire a questo Ufficio di concordare, in tempi rapidi, con la competente area regionale, una data per l’incontro di tavolo tecnico*”;

RILEVATO che la Direzione Generale del Ministero della Cultura - Servizio V, con nota del 23 luglio 2025, prot. n. 26757-P, acquisita in data 24 luglio 2025, con prot. n. 765360, ha espresso specifiche considerazioni sulla proposta regionale trasmessa con nota del 21 ottobre 2022, prot. n. 1043029, sulla base di una ampia e approfondita istruttoria condotta dalla Soprintendenza sopra menzionata, “*...con riferimento al ‘principio di realtà’ richiamato e alla corrispondenza alle caratteristiche descrittive di ciascuna tipologia dei ‘Paesaggi’ previsti nelle norme del PTPR*”;

RILEVATO che, a seguito dei Tavoli Tecnici intercorsi con il Ministero della Cultura in data 24 settembre 2025 e 6 novembre 2025, la cui condivisione dei relativi verbali è avvenuta con PEC acquisita agli atti in data 26 gennaio 2026, con prot. n. 77244, è stato convenuto “*per le aree a monte della via Tiberina, individuate nella Sentenza, nella Relazione della Soprintendenza e nella rappresentazione grafica ... con i nn. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 2 ... alla condivisione sull’attribuzione del Paesaggio Agrario di Continuità (PAC).*”

Per la restante area collocata tra la via Tiberina ed il Tevere, individuata nella Sentenza, nella Relazione della Soprintendenza e nella rappresentazione grafica in calce al presente verbale con il n. 3, posta a ridosso del complesso ‘ex Protezione Civile’ ... è emersa ... la necessità di attribuire due distinti paesaggi in virtù delle diverse caratteristiche dello stato dei luoghi come anche rappresentato dal MIC sentita la Soprintendenza territorialmente competente. In particolare:

- la porzione individuata nella rappresentazione grafica ... con il n. 3a è risultata maggiormente parcellizzata, interessata dalla presenza di strutture dedicate all’esercizio dell’attività agricola oltrech  significativamente delimitata da infrastrutture viarie e dall’ex complesso della Protezione Civile, elementi che ne limitano il valore naturale ma non quello agrario; per tale porzione n. 3a si condivide la classificazione di Paesaggio Agrario di Valore (PAV) di cui all’art. 26 del PTPR;

- la porzione individuata nella rappresentazione grafica ... con il n. 3b è risultata completamente libera da edificazione e maggiormente connessa con l’ansa del Tevere, rimanendo intatti quindi i valori di naturalità e preservando la continuità paesaggistica dell’intero ambito della Valle del Tevere... Per tale porzione n. 3b si condivide, dunque, la classificazione di Paesaggio Naturale Agrario (PNA) di cui all’art. 23 del PTPR”;

DATO ATTO che la condivisione tra Regione e Ministero necessaria per la modifica del PTPR è stata raggiunta limitatamente alle aree oggetto della sentenza n. 11119/2022;

RITENUTO pertanto di dare esecuzione alla Sentenza TAR 11119/2022, a tal fine modificando la Tav. A 20-365 “Sistemi ed Ambiti di Paesaggio” del PTPR, limitatamente ai terreni dei ricorrenti per i quali è intervenuta la pronuncia giurisdizionale, secondo quanto delimitato e rappresentato nell’elaborato grafico “*Stralcio Tav. A 20 - 365*”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, in conseguenza della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, del 9 agosto 2022, n. 11119, che ha annullato la Tav. A 20-365 “Sistemi ed Ambiti di Paesaggio” del PTPR “*...nella parte in cui qualifica come ‘Paesaggio Naturale Agrario’ e ‘Paesaggio Agrario di Valore’ le porzioni di territorio comunale oggetto di ricorso...*”, ai sensi dell’art. 23 comma 7 della L.R. 24/1998 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Codice, di adottare la classificazione di paesaggio come rappresentata nell’elaborato grafico “*Stralcio Tav. A 20 - 365*” del PTPR, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare e conservato nella Sezione Fascicolo Informatico della banca dati del sistema informativo degli atti amministrativi della Giunta Regionale (SICER);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di adottare, in conseguenza della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, del 9 agosto 2022, n. 11119, che ha annullato la Tav. A 20-365 “Sistemi ed Ambiti di Paesaggio” del PTPR “...nella parte in cui qualifica come ‘Paesaggio Naturale Agrario’ e ‘Paesaggio Agrario di Valore’ le porzioni di territorio comunale oggetto di ricorso...”, ai sensi dell’art. 23 comma 7 della L.R. 24/1998 ed in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del Codice, la classificazione di paesaggio come rappresentata nell’elaborato grafico “*Stralcio Tav. A 20 - 365*” del PTPR, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare e conservato nella Sezione Fascicolo Informatico della banca dati del sistema informativo degli atti amministrativi della Giunta Regionale (SICER);
2. che l’elaborato di cui al punto 1), successivamente alla conclusione dell’iter di cui al predetto art. 23 della L.R. 24/1998, sarà graficizzato, per come approvato, negli elaborati del PTPR;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e l’affissione della medesima presso l’Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo di Porto e della Città Metropolitana di Roma Capitale per 45 (quarantacinque) giorni, dandone notizia con le modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ai sensi dell’art. 23 comma 7 della L.R. 24/1998;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 7 della L.R. 24/1998, durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, limitatamente a quanto adottato al punto 1), al Comune territorialmente competente;
5. di disporre che, ai sensi dell’art. 23 commi 4 e 7 della L.R. 24/1998, nei successivi 15 (quindici giorni) il Comune di Castelnuovo di Porto provvederà a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente;
6. di dare atto che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 comma 1 della L.R. 24/1998, la presente deliberazione, a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, produce gli effetti di cui all’art. 143 comma 9 del Codice e all’art. 23 bis della medesima Legge Regionale.

La presente deliberazione, unitamente agli elaborati allegati, è disponibile al seguente link:
<https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica/comunicazioni>

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)